



# Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

**Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario  
(art. 22, comma 7 *quater*, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96) –  
Disciplina di assegnazione delle risorse.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;

VISTE le norme introdotte nell’ordinamento giuridico dall’articolo 16, comma 1 *sexies*, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che, modificando gli articoli 4, 5 e 63 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno attribuito allo Stato l’esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari di proprietà non statale;

VISTO il comma 7 *quater* dell’articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale «*Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all’incremento dell’efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze...*»;

VISTA la richiesta di variazione di bilancio n. 8546, in data 14 luglio 2017 con la quale si chiede che l’importo di 1 milione di euro relativo alla dotazione del suddetto Fondo venga iscritto in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel C.d.r. 6, Direzione generale biblioteche e istituti culturali, Programma 10 “*Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria*” – Azione 03 “*Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario*”;



# Ministero della Cultura

## DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

VISTO il decreto interministeriale 23 marzo 2018 n. 162, recante “*Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art. 22, comma 7 quater, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50*”, il quale, “*tenuto conto dell’esigenza di assicurare ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali ulteriori risorse in coerenza con quanto previsto dal citato comma 7 quater dell’articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96*”, e “*tenuto conto altresì del ruolo fondamentale delle biblioteche scolastiche nel promuovere la lettura, con particolare riguardo agli utenti più giovani*” stabilisce:

- all’articolo 1 che le risorse del citato Fondo sono così ripartite: “*a) 70% per il sostegno ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali; b) 30% per il sostegno delle biblioteche scolastiche*”;
- all’articolo 2, comma 1, che le risorse del Fondo sono assegnate, nel rispetto delle percentuali di cui al citato articolo 1, “*con decreto del Direttore generale biblioteche e istituti culturali, adottato entro il 30 giugno di ciascun anno*”;
- all’articolo 2, comma 2, che “*i potenziali beneficiari presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali*”;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (in G.U. – S.G. n. 6 del 9-01-2020), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12 (in G.U. – S.G. n. 61 del 9-3-2020), recante: «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca», con particolare riferimento all’art. 1, in base al quale «Sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca»;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’art. 6, commi 1 e 3, ai sensi dei quali il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura” e le denominazioni “Ministro della cultura” e “Ministero della cultura” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo” e “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il Piano della Performance 2021-2023, adottato dal Ministro della Cultura con decreto del 29 dicembre 2021, n. 477, registrato dal competente Ufficio centrale del bilancio con il numero 7 in data 10 gennaio 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 30 gennaio 2022, con il numero 211;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 310 del 31 dicembre 2021, Supplemento ordinario n. 49/L;

VISTO il Decreto 31 dicembre 2021, del Ministero dell’economia e delle finanze con il quale è stata disposta la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per



# Ministero della Cultura

## DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 310 del 31 dicembre 2021, Supplemento ordinario n. 50;

VISTO il D.M. 12 gennaio 2022 (Rep. N. 05) concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per l'anno finanziario 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 19 gennaio 2022 al n. 22;

VISTO l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzare nell'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, emanato dal Ministro della Cultura con decreto del 21 gennaio 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 2 febbraio 2022 con il n. 226;

### DECRETA

#### **Art. 1 – Termini di scadenza per la presentazione delle istanze**

1. In attuazione del decreto interministeriale del 23 marzo 2018, Rep. n. 162, recante “*Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all'art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*”, le istanze per l'accesso al Fondo dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le modalità di cui al presente decreto.

Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente secondo le modalità previste agli artt. 3 e 4 del presente decreto, a partire dalle ore 12:00 (mezzogiorno) del 1 aprile e fino alle ore 12:00 (mezzogiorno) del 30 aprile di ciascun anno.

#### **Art. 2 – Soggetti che possono accedere al Fondo**

1. Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche come di seguito definiti.

2. Per **Sistema bibliotecario** si intende una rete di biblioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati tra le biblioteche aderenti.

Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari formalmente costituiti (è richiesta la presentazione di atti costitutivi e/o statuti e/o convenzioni e/o accordi che attestino l'effettiva costituzione del Sistema, le biblioteche aderenti, gli scopi e il funzionamento degli stessi) e già operanti sul territorio di riferimento al momento della presentazione della domanda.

L'istanza di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila di un Sistema bibliotecario che risponda alle caratteristiche di cui sopra.



# Ministero della Cultura

## DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.

Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi Bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema Bibliotecario formalmente costituito.

Non sono ammessi al finanziamento Sistemi culturali e/o integrati in cui biblioteche non si configurino quali obiettivi principali del sistema stesso. Non possono essere inoltre considerati Sistemi Bibliotecari i *Gruppi di lavoro* costituiti allo scopo di svolgere progetti diversi e/o finanziati da altri organismi e/o in annualità precedenti.

Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi sistemi bibliotecari ma a progetti che ne incrementino le attività, i servizi e la rete. Non sono altresì ammesse al finanziamento singole biblioteche.

3. Per **Biblioteche scolastiche** si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (Scuole dell'infanzia e Istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche in diversi plessi, può presentare una sola domanda.

Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essi equiparati.

### **Art. 3 – Registrazione sull'applicativo telematico per la presentazione e la gestione delle domande**

1. L'istanza per l'accesso al Fondo deve essere compilata ed inviata unicamente attraverso l'applicativo per la presentazione e la gestione delle domande accessibile tramite il link pubblicato sulla home page del sito web <https://www.librari.beniculturali.it>.

2. L'istanza può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all'applicativo da parte del legale rappresentante o del dirigente scolastico dell'ente richiedente. La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata nell'applicativo, seguendo accuratamente le indicazioni presenti sul sito web.

3. La registrazione dovrà essere ripetuta ogni anno anche nei casi di utenti che hanno già presentato istanza negli anni precedenti.



# Ministero della Cultura

## DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

### **Art. 4 – Compilazione e invio dell'istanza**

1. Una volta regolarizzata la registrazione, l'utente potrà accedere all'applicativo e procedere alla compilazione dell'istanza seguendo la *Guida alla compilazione delle domande* pubblicata sul sito web della Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore nella sezione Contributi/Fondo Promozione Lettura.

2. I dati inseriti potranno essere salvati e modificati più volte dall'utente prima dell'invio definitivo dell'istanza.

Per procedere all'invio definitivo l'utente dovrà prima scaricare dal link, che riceverà sulla propria casella di posta elettronica, l'istanza in formato pdf. Quest'ultima dovrà poi essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal dirigente scolastico dell'ente e caricata nell'applicativo.

3. L'istanza firmata digitalmente e correttamente caricata si considera inviata e consegnata e non potrà più essere modificata.

### **Art. 5 – Commissione valutatrice**

1. Presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore è costituita la Commissione valutatrice delle istanze di accesso al Fondo.

2. Con apposito decreto, il Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore nomina la Commissione, che sarà composta da:

- il Direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), con funzione di Presidente;
- due funzionari dei ruoli del Ministero della Cultura;
- tre funzionari dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU);
- un rappresentante del Ministero dell'Istruzione;
- la segreteria della Commissione, composta da due funzionari del Servizio I della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

### **Art. 6 – Valutazione delle istanze**

1. Entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, la segreteria della Commissione che cura l'istruttoria trasmette ai membri della Commissione valutatrice l'elenco delle domande pervenute.

2. La Commissione ha il compito di valutare la congruenza dei progetti con le finalità di promozione della lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario, riorganizzazione e incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 23 marzo 2018.



## *Ministero della Cultura*

### DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

3. Saranno considerate valide, in fase istruttoria, le istanze complete e correttamente inviate secondo le modalità di cui al precedente art. 4.

4. Considerate le risorse a disposizione e la ripartizione indicata dal D.I. 23 marzo 2018 n. 162, saranno ammessi i progetti dei Sistemi bibliotecari che presenteranno un costo complessivo massimo di € 15.000,00. Per le Biblioteche scolastiche saranno presi in considerazione i progetti che presenteranno un costo complessivo massimo di € 4.000,00.

5. I Sistemi bibliotecari, come definiti all'art. 2 comma 2 del presente decreto, devono fornire informazioni in merito a:

- tipologia del Sistema (urbano, comunale, intercomunale, provinciale, regionale...);
- numero biblioteche del Sistema;
- consistenza del patrimonio librario complessivo del Sistema;
- tipologia di servizi e risorse offerti all'utenza, compresi eventuali servizi speciali;
- sito web e presenza sui social network.

La Commissione esamina i progetti dei Sistemi bibliotecari valutando i seguenti elementi:

- 1) attività di promozione e diffusione della lettura (laboratori di lettura e di scrittura, eventi, reading, presentazioni, incontri...) organizzati nel territorio di riferimento anche attraverso il coinvolgimento di associazioni e altre organizzazioni;
- 2) azioni di inclusione con particolare riferimento all'utenza speciale;
- 3) numero di biblioteche di sistema coinvolte nel progetto;
- 4) aperture straordinarie delle biblioteche del sistema nell'ambito del progetto;
- 5) durata dei benefici del progetto;
- 6) adesione della biblioteca ai servizi bibliografici nazionali (SBN-ABI);
- 7) presenza di un catalogo online;
- 8) attività di catalogazione;
- 9) acquisto/noleggio di beni e servizi (libri, arredi, attrezzature, software per la gestione della biblioteca); servizi di manutenzione, ad esempio depolveratura e adeguamento degli ambienti per assicurare la tutela del patrimonio librario.

Saranno finanziate, totalmente o parzialmente, le istanze ritenute valide in fase istruttoria e che, ottenuta una valutazione positiva da parte della commissione, avranno presentato un piano finanziario di un massimo di €15.000,00.

6. Le Biblioteche scolastiche, come definite all'art. 2 comma 3 del presente decreto, devono fornire informazioni in merito a:

- tipologia Istituto scolastico;
- consistenza del patrimonio librario della biblioteca di istituto;



## Ministero della Cultura

### DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

- presenza di personale addetto alla biblioteca di istituto;
- tipologia di servizi e risorse offerti all'utenza, compresi eventuali servizi speciali;
- sito web e presenza sui social network.

La commissione esamina i progetti delle Biblioteche scolastiche valutando i seguenti elementi:

- 1) promozione della lettura ai fini dello sviluppo di capacità di pensiero critico (information and media literacy);
- 2) coinvolgimento degli studenti nelle attività di organizzazione e gestione della biblioteca anche attraverso "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTPO), con particolare riferimento alle azioni mirate all'inclusione;
- 3) laboratori di lettura e di scrittura rivolti agli studenti e aperti al territorio anche attraverso il coinvolgimento di associazioni e altre organizzazioni presenti nel territorio;
- 4) presenza della biblioteca scolastica in un territorio privo di altre biblioteche pubbliche o private aperte al pubblico;
- 5) presenza di personale scolastico coinvolto nella gestione della biblioteca;
- 6) apertura al pubblico della biblioteca in orario extrascolastico;
- 7) adesione della biblioteca ai servizi bibliografici nazionali (SBN-ABI);
- 8) presenza di un catalogo online;
- 9) attività di catalogazione;
- 10) acquisto/noleggio di beni e servizi (libri, arredi, attrezzature, software per la gestione della biblioteca); servizi di manutenzione, ad esempio depolveratura, e adeguamento degli ambienti per assicurare la tutela del patrimonio librario.

Saranno finanziate, totalmente o parzialmente, le istanze ritenute valide in fase istruttoria e che, ottenuta una valutazione positiva da parte della commissione, avranno presentato un piano finanziario di un massimo di € 4.000,00.

#### **Art. 7 - Conclusione della procedura**

1. La Commissione, una volta conclusa la valutazione delle istanze, presenta al Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore la proposta di assegnazione delle risorse, secondo le percentuali previste dal decreto interministeriale 23 marzo 2018 all'articolo 1, lettere a) e b), e all'art. 2, commi 3 e 4.

2. Il Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore ripartisce le risorse, sentito il competente Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, e pubblica sul sito della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore il decreto di assegnazione delle risorse nonché l'elenco delle istituzioni escluse.

La pubblicazione di detta documentazione sul sito web <http://www.librari.beniculturali.it/> ha valore di notifica.

Non saranno inviate comunicazioni agli enti destinatari dei finanziamenti né agli enti esclusi.



# Ministero della Cultura

## DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

### **Art. 8 – Spese finanziabili**

1. Sono ammesse tra le spese finanziabili le seguenti tipologie di beni e/o servizi:
  - Acquisto libri;
  - Acquisto/noleggio arredi;
  - Acquisto/noleggio di attrezzature, supporti informatici, hardware e software;
  - Attività di catalogazione, manutenzione e tutela anche affidate a terzi;
  - Attività di promozione della lettura quali eventi a tema, incontri con autori, laboratori di lettura etc. (costi per allestimento e servizi, servizi tecnologici, comunicazione e promozione);
  - Spese per personale esterno, ospiti e relatori (logistica, spese di viaggio e soggiorno);
  - Nel caso degli Istituti scolastici saranno ammesse spese per il personale interno, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e l'art. 44 c. 4 del D.I. 129/2018, in quanto dotato di specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dei progetti.

### **Art. 9 – Rendicontazione**

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto interministeriale 23 marzo 2018, i soggetti beneficiari devono presentare alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del finanziamento, il rendiconto del contributo caricando la documentazione tramite l'apposita pagina presente sul sito web <https://www.librari.beniculturali.it>
2. Gli enti beneficiari dei finanziamenti potranno utilizzare la dicitura “*Realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore – Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario*” sui materiali relativi ad attività senza fini di lucro.

### **Art. 10 – Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio I della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
2. Tutte le informazioni relative al *Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario*, ivi compresi il decreto di assegnazione delle risorse nonché l'elenco delle istituzioni escluse, saranno consultabili nella sezione *Contributi – Fondo promozione lettura per Sistemi bibliotecari e Biblioteche scolastiche* presente sul sito web della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore <https://www.librari.beniculturali.it>.
3. Richieste e comunicazioni relative al Fondo possono essere inviate all'indirizzo PEC dedicato: [mbac-dg-bda.fondopatrimoniolibrario@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-bda.fondopatrimoniolibrario@mailcert.beniculturali.it)





## *Ministero della Cultura*

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

4. Per informazioni consultare il sito web della Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore nella sezione Contributi/Fondo Promozione Lettura/Contatti.

### **Art. 11 – Pubblicazione del bando**

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura. Di tale pubblicazione verrà data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott.ssa Paola Passarelli)